

LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1975, N. 3¹

**Norme per lo scioglimento dei consigli di amministrazione
delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di
Bolzano in attuazione della riforma sanitaria²**

Articolo unico

Allo scioglimento dei consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano e alla nomina dei rispettivi commissari straordinari per la temporanea gestione delle Casse stesse, previsti dall'articolo 12 bis della legge statale 17 agosto 1974, n. 386, si provvede - entro il 1° luglio 1975 - per delega della Regione - con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta.

Le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano esercitano - per delega della Regione - il controllo sugli atti dei commissari straordinari per la temporanea gestione delle Casse mutue provinciali di malattia in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione.

Copia dei provvedimenti adottati dagli organi degli enti delegati deve essere inoltrata, entro quindici giorni, alla Giunta regionale, la quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla legge o alle direttive generali impartite, trasmetterà entro

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 21 gennaio 1975, n. 4.

quindici giorni le sue osservazioni alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sostituirsi agli organi degli enti delegati in caso di persistente inerzia o di violazione delle norme della presente legge.

